

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Sezione Affari politici
3003 Berna

e-mail: polg@bafu.admin.ch (pdf e word)

Revisione dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc)

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto con lettera del 23 maggio 2016 la vostra richiesta di presa di posizione sulla revisione di un pacchetto di Ordinanze in materia ambientale, tra cui quella concernente la protezione delle acque (OPAc).

Nel merito di quest'ultima giudichiamo favorevolmente le proposte del DATEC intese a consentire maggiori margini di manovra nella definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua, che rispondono alle rivendicazioni formulate in precedenza da una mozione presentata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S).

Sulle proposte di modifica dell'OPAC formuliamo le seguenti osservazioni puntuali.

Art. 41a, cpv. 5, lett. d

Il punto in questione indica che se non vi si oppongono interessi preponderanti è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste sono di dimensioni molto piccole. In tale contesto riteniamo opportuno assegnare la competenza decisionale in simili casi all'autorità cantonale, che potrà se del caso specificarne le modalità di attuazione nelle specifiche linee guida dedicate all'argomento.

A pagina 3 del rapporto esplicativo si segnala inoltre che è indicata erroneamente la lettera di riferimento e) invece di d).

Art. 41c, cpv.1, lett. a^{bis}

Nel rapporto esplicativo si usa la terminologia “*lacune edilizie*” (in tedesco “*Baulücke*”). Al riguardo si ritiene più comprensibile e appropriato il termine “*vuoti edificatori*”.

Art. 41c, cpv.1 lett. d

La proposta di modifica di legge promossa da questo punto è in contrasto con gli obiettivi Cantionali promossi dalla scheda di Piano Direttore P7 che persegue la tutela, la valorizzazione delle rive, il riordino regionale delle infrastrutture a lago e la conseguente rimozione di singoli attracchi privati. Fatte queste premesse non vediamo di buon occhio le possibilità di deroga introdotte da questo punto in quanto temiamo che esse possano indebolire la posizione del Cantone di fronte a casi concreti.

Art. 41c, cpv.4^{bis}

Il testo risulta complicato e poco comprensibile e a nostro avviso dovrebbe essere riformulato sulla scorta della proposta seguente:

Se lo spazio riservato comprende una porzione che si estende su una larghezza massima di due metri al di là di una strada con rivestimento duro di almeno 4 metri di larghezza o di una via ferroviaria lungo un corso d'acqua, l'autorità cantonale può concedere delle deroghe alle limitazioni di utilizzazione previste ai cpv. 3 e 4 per questa parte di spazio riservato, a condizione che nessun concime o prodotto fitosanitario possa finire in acqua.

Si ritiene inoltre che il principio promosso dal cpv.4 bis debba poter essere applicato anche per tutte le strade con rivestimento duro con calibro inferiore ai 4 metri che svolgono però anch'esse una funzione di sbarramento verso il corso d'acqua.

Art. 41c^{bis}, cpv. 2

L'art. 36a cpv. 3 della LPAc cita le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) da compensare, mentre il capoverso in oggetto parla di superfici coltivate idonee.

Dato che non sempre le superfici coltivate idonee coincidono con le SAC si ritiene opportuno utilizzare anche per il capoverso in oggetto il termine superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).


In generale, per quanto concerne la gestione intensiva dei fondi agricoli lungo i corsi d'acqua, i contadini sono confrontati in alcuni casi con delle distanze da rispettare che secondo le disposizioni dell'OPAC, dell'OPD e dell'ORRPChim non sempre coincidono. Considerato che dal lato pratico questa situazione risulta di difficile applicazione, riteniamo importante che le tre Ordinanze siano armonizzate tra loro.

Si segnalano infine alcune imprecisioni linguistiche nel rapporto esplicativo per le quali, se ritenuto necessario, i nostri servizi tecnici restano a disposizione per eventuali delucidazioni.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



A. Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet